

## Allegato

### **Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 (art.110) Decreto Agosto**

L'articolo introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa (ad esclusione degli "immobili merce"), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno) relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi d'imposta successivi.

Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%).

La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

**In fase di conversione, con una modifica del comma 2 dell'art. 110, è stato precisato che le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 126/2020, di conversione del decreto, in vigore dal 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.**

### **Rivalutazione beni di impresa (Art. 1-bis Decreto Sostegni)**

La disposizione, inserita a seguito dell'esame parlamentare del D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) estende la possibilità, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa (ad esclusione degli "immobili merce"), e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020), disposta dall'articolo 110 del D.L. n.104/2020 (cd. decreto Agosto). (1)

In base a tale modifica la rivalutazione, oltre a quella da effettuare nell'esercizio 2020 (bilancio 2021) può essere effettuata anche nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (ossia il bilancio 2022), ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Questa rivalutazione presenta le seguenti caratteristiche:

- opera per i beni d'impresa (ad esclusione dei cd. "beni merce") risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020);

- opera ai soli fini civilistici, senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (2);
- è esclusa la possibilità di affrancamento del saldo attivo risultante dalla Rivalutazione (3). Di conseguenza, tale componente costituisce una riserva in sospensione d'imposta (con inserimento nel patrimonio netto della società), da assoggettare a tassazione unicamente in fase di distribuzione ai soci.

Per completezza, si ricorda che la rivalutazione eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 - bilancio 2021), presenta, invece, le seguenti particolarità (4):

- opera per i beni d'impresa (ad esclusione dei cd. "beni merce") risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio 2020);
- viene riconosciuta ai fini civilistici e fiscali, questi ultimi mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, in 3 rate di pari importo (5).

Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni viene riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ovvero a decorrere dall'esercizio 2021) (6);

- possibilità di affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%;
- possibilità di eseguire la rivalutazione distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee), con annotazione nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, che l'art5-bis del D.L. 41/2021 introduce una norma di interpretazione autentica relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa del settore alberghiero e termale (7).

---

1) La disposizione aggiunge il co.4-bis all'art.110 del D.L. 104/2020.

2) Come noto, invece, la rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 produce anche effetti fiscali con il riconoscimento del maggior valore dei beni e delle partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3%, ai sensi del comma 4 dell'art.110 del D.L. 104/2020.

3) Si ricorda che nella rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 l'affrancamento del saldo attivo avviene mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e delle addizionali nella misura del 10%.

4) Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 126/2020, di conversione del D.L. Agosto, in vigore dal 14 ottobre 2020, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

5) In particolare, la scadenza della prima rata deve essere effettuata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (in via ordinaria, 30 giugno 2021) relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il medesimo versamento relativo ai periodi d'imposta successivi.

6) Ciò a differenza di quanto previsto ai fini della precedente rivalutazione, stabilita dal D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) che prevedeva due aliquote distinte per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (rispettivamente pari al 12% e al 10%).

7) Ai sensi dell'art.6-bis del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020.

